TRIBUNALE DI GENOVA

Undicesima Sezione Stranieri CIVILE

Il Giudice

Dott. Giovanna Cannata

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/3/2017 nella causa iscritta al n. 12898 /2016 R.G.A.C. promossa da

(avv. FEDERICO LERA)

nei confronti di

I

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso **LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova**

CONVENUTO

E

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI GENOVA

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25 ("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato") e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione…");

Con ricorso depositato in data 11/10/2016 il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Firenze per il riconoscimento della protezione internazionale in data 15/7/2016 notificato in data 12/9/2016 con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria motivando per la non credibilità del racconto.

Il ricorrente contesta la valutazione della Commissione e chiede di annullare il relativo provvedimento, riconoscere lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, invoca il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

All'udienza del 14/3/2017 avanti al tribunale l'interessato sentito con l'ausilio di un interprete ha dichiarato di essere nato a Uko e di aver vissuto con la sua famiglia fino all'età di dieci anni circa allorquando dopo il decesso di entrambi i genitori andava a vivere presso lo zio paterno nella città di Ikpubahi; che lo zio manifestava fin da subito attenzioni di carattere sessuale nei suoi confronti e che iniziavano ad avere rapporti sessuali e di essere consenziente; che tale relazione veniva scoperta da un vicino di casa che denunciava lo zio il quale veniva per tale motivo arrestato; che in Nigeria l'omosessualità è reato.

Produceva documenti relativi alle ricerche di Polizia nei suoi confronti e dichiarazione giurata dello zio

Firmato Da: MICUNCO PALMINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e0f - Firmato Da: CANNATA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5a88

Il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/Ue (che ha sostituito la direttiva 2004/83/Ce) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/Ue.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno…".

Per quanto riguarda la persecuzione, l'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate – prevede che gli atti di persecuzione devono

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (ed in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa ai sensi dell'art. 15 CEDU;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da produrre sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 7 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione (o la mancanza di protezione contro tali atti) possono assumere.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine;

c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Quanto ai responsabili della persecuzione o del danno grave rilevante ai fini della protezione internazionale, l'art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, precisa che essi possono essere:

1) lo Stato;

2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;

3) soggetti non statuali se lo Stato o gli altri soggetti che controllano il territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ai sensi del successivo art. 6.

Quest'ultima norma, nel testo risultante dopo l'entrata in vigore del d. lgs. 2014 n. 18, precisa ora che i soggetti indicati ai punti 1) e 2) devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione effettiva e non temporanea.

Rispetto alla valutazione della domanda e alle regole probatorie da applicare si osserva che l'art. 3 del d. lgs. 2007 n. 251, conformemente alla Direttive di cui costituisce attuazione, stabilisce che nell'esaminare i fatti e le circostanze poste a fondamento della domanda di protezione si debbano principalmente, per quanto qui interessa, valutare:

Firmato Da: MICUNCO PALMINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e0f - Firmato Da: CANNATA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5a88

- tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione;
- le dichiarazioni e i documenti pertinenti presentati dal richiedente, che deve rendere noto se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi;
- la situazione individuale e le circostanze personali del richiedente.

La norma specifica che "il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danno gravi o minacce dirette di persecuzioni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistano gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine".

Inoltre, sempre in base all'art. 3 cit., qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di alti elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso;

d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) il richiedente sia in generale attendibile.

Nel caso che ci occupa il racconto fatto dal ricorrente alla Commissione Territoriale ed al Tribunale al di là delle interpretazioni di taglio psicologico sulle emozioni che avrebbe dovuto provare il soggetto nel prendere coscienza delle proprie tendenze sessuali e sulle manifestazioni che avrebbe dovuto esternare una volta giunto in Italia, che non si condividono in linea di principio in quanto non sorrette da una adeguata attenzione alla personale vicenda umana e al contesto sociale nella quale è maturata, appare convincente alla luce dei documenti prodotti.

In particolare pur se appare poco verosimile, tenuto conto del fatto che l'omosessualità in Nigeria è un reato, che il ricorrente e lo zio non si siano curati di controllare la chiusura della porta prima di consumare il rapporto sessuale notato dal vicino di casa che li ha denunciati, non si può escludere che la storia sia vera e, soprattutto che la omosessualità del ricorrente sia oggetto di persecuzione da parte della Polizia.

Nel caso in esame, si ritiene pertanto sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato. In questo senso, come detto, l'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, coerentemente con la Convenzione di Ginevra, con la direttiva 2004/83/Ce e ora con la direttiva 2011/95/Ue definisce "rifugiato" il "*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno ...*".

Nel caso di specie, rileva il timore di persecuzione a motivo di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale", in quanto il ricorrente in sede di ricorso giurisdizionale e nel corso dell'audizione ha dichiarato e dimostrato di essere omosessuale e di essere per questo perseguitato.

Firmato Da: MICUNCO PALMINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e0f - Firmato Da: CANNATA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5a88

Per quanto riguarda la persecuzione, gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate – prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e tra questi, per quanto qui interessa, contempla il rischio di "*azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionale o discriminatorie*".

Nella fattispecie in esame, l'articolo 21 del "Nigeria's Criminal Code", intitolate "Offences Against Morality," dispone che gli atti sessuali tra uomini sono illegali e sono puniti con la reclusione fino a 14 anni.

Peraltro, secondo giurisprudenza di merito (cfr tra le altre, congruo riferimento nella sentenza della Corte di Appello di Bari in data 5.3.2013), ai fini del "riconoscimento dello status di rifugiato, non ha rilievo la circostanza che gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso – previsti come reato nella legislazione del paese di origine non sarebbero di fatto perseguiti. Infatti, già la minaccia di una sanzione penale che può attualizzarsi anche solo a seguito del discrezionale abbandono dell'asserita prassi discrezionale di tolleranza, costituisce motivo di timore di persecuzione e di compromissione della libertà personale delle persone omosessuali".

Con la sentenza 7.11.13, la Corte di Giustizia ha stabilito che gli artt. 9 e 10, della prima direttiva, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di una sanzione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un determinato gruppo sociale, e che anche se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per sé un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese di origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Peraltro, la Corte di Cassazione, aveva già affermato che "*la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta*". (Cass., 29.5.2012, n. 15981).

Si deve quindi ritenere raggiunto uno standard di prova accettabile alla stregua dei parametri dall'art. 3 del d. lgs 2007 n. 251, così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ormai consolidate.

Atteso quanto sopra esposto, sussistendo fondato timore di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e non risultando circostanza ostative al riconoscimento, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

Quanto alle spese processuali, la natura del provvedimento e la mancata costituzione dell'amministrazione ne rende equa la compensazione.

P.Q.M.

Riconosce in capo a nato in Nigeria il 1/1/1997 lo status di rifugiato.

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Firmato Da: MICUNCO PALMINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 163e0f - Firmato Da: CANNATA GIOVANNA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5a88